

CCXXXVI SEDUTA

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1955

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	Pag. 4581
Disegno di legge: «Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti». (60) (Discussione):	
COSSU	4588-4594
SERRA	4589-4590-4604-4605
ASQUER	4589-4597-4604
MELIS	4589-4591-4595-4597-4603-4604
LAY	4590-4598
CREPELLANI, relatore	4590-4592-4593-4594-4598-4601
AZZENA	4591-4596-4605
BROTZU, Presidente della Giunta	4592-4594
PRESIDENTE	4595-4599-4601-4603-4605
SANNA	4597
FRAU	4597
CAPUT	4598
MILIA	4598
CASTALDI	4601-4604-4605
Interpellanza e interrogazioni (Svolgimento):	
CARDIA	4582-4585
BROTZU, Presidente della Giunta	4583
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	4587
SPANO	4587
CADEDDU	4588
Interrogazioni (Annunzio)	4581
Sull'ordine del giorno:	
ZUCCA	4605
SERRA	4606
PRESIDENTE	4606

La seduta è aperta alle ore 17 e 50.

Pag. GIUA ELIO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri astenutisi dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di 5 giorni consecutivi: Sotgiu Girolamo, decima assenza; Cottoni, ottava assenza.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DESSANAY, Segretario:

«Interrogazione urgente Pinna, con richiesta di risposta scritta, concernente i locali del Patronato scolastico di Bulzi». (480)

«Interrogazione urgente Fiori, con richiesta di risposta scritta, concernente la sospensione dei lavori per l'acquedotto del Goceano». (481)

«Interrogazione urgente Fiori, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione creatasi in alcuni cantieri di lavoro di Ozieri». (482)

«Interrogazione Milia concernente l'istituzione del corso C maschile delle scuole popolari ad Alà dei Sardi». (483)

Svolgimento di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo

svolgimento di una interpellanza e di alcune interrogazioni.

Per prima viene svolta l'interpellanza urgente dell'onorevole Cardia al Presidente della Giunta e all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Per sapere se siano a conoscenza dei seguenti fatti, concernenti la attività dell'Ente Autonomo del Flumendosa: 1) I lavori dell'Ente, concernenti la costruzione dei bacini d'invaso sul medio e basso Flumendosa, procedono con grande lentezza; la costruzione della diga principale sul Mulargia è stata sospesa a seguito di una vertenza che dura da oltre un anno tra l'Ente ed una impresa privata; i lavori di canalizzazione per la trasformazione irrigua del Campidano vengono portati innanzi in modo del tutto inadeguato all'urgenza dell'opera ed alla esigenza del massimo impiego di lavoratori ed allo sviluppo dell'agricoltura in una zona dominata dalla disoccupazione e dalla miseria; 2) l'Ente Autonomo del Flumendosa è l'Ente di riforma che ha assegnato finora la minore aliquota dei terreni scorporati; nel comprensorio di «Sa Zeppara», tra Guspini - Pabillonis - San Nicolò Arcidano, su 750 ettari scorporati neppure un ettaro è stato assegnato, soltanto 393 ettari, pari al 44 per cento, sono stati sottoposti a trasformazione e seminati; i braccianti agricoli, impiegati in misura assai modesta, non ricevono regolarmente i salari nè hanno percepito ancora, dopo 14 mesi di lavoro, gli assegni familiari; 3) i Comuni cui l'Ente Flumendosa si era impegnato a fornire l'acqua entro il 1954, e in primo luogo a Cagliari, non hanno avuto i previsti rifornimenti e sono afflitti da grave penuria d'acqua. Il sottoscritto chiede all'onorevole Presidente della Giunta se, allo stato dei fatti indicati, non ritenga di dover procedere ad una severa inchiesta che accerti debitamente le responsabilità». (50)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia per illustrare la sua interpellanza.

CARDIA (P.C.I.). Alcuni dei fatti e dei da-

ti denunciati con questa interpellanza più di un anno fa, hanno subito, col passare del tempo, talune variazioni e modifiche; ma la sostanza dei rilievi, signor Presidente, mantiene, a mio avviso, ancora il suo valore. Così è per la lentezza con cui vengono effettuati i lavori per la costruzione dei bacini del medio Flumendosa e per la creazione della rete di canalizzazione; così è per la lentezza e burocraticità con cui viene attuata la legge stralcio nei 2.500 ettari di cui l'Ente Autonomo del Flumendosa dispone; così, infine, per quanto concerne la fornitura dell'acqua del Flumendosa alla città di Cagliari, ai paesi contermini e a quelli del Campidano. A mio avviso, quattro anni sono troppi anche per lavori di una certa mole come quelli del Flumendosa. Con sistemi tecnici progrediti si dovrebbe essere in grado di procedere più spedatamente; invece, finora le somme ingenti che sono state spese sono servite solo per far realizzare elevati profitti alle imprese costruttrici; per pagare una certa aliquota di salari bassi, troppo bassi, ad una massa piuttosto ristretta di operai. Le ingenti spese non sono servite per i loro scopi essenziali, per fornire l'acqua alle campagne del Campidano, per fornire l'acqua ad una serie di Comuni della provincia di Cagliari.

I lavori del Flumendosa servono per alimentare la propaganda elettorale, ma, in effetti, subiscono eccessivi ritardi. Nel novembre del '54, con l'interpellanza che solo oggi ho la possibilità di illustrare, denunciavo una serie di fatti e chiedevo che si conducesse una inchiesta severa per accertare le responsabilità della burocratica lentezza nella esecuzione di opere che rivestono carattere di grande urgenza per la provincia di Cagliari. Per rendersi conto della gravità del problema da me sollevato basta pensare alla situazione in cui versa Cagliari da molti anni; basta pensare alla grande necessità d'acqua delle campagne che con l'acqua del Flumendosa dovrebbero essere irrigate.

Oggi, alla proposta con cui la mia interpellanza si conclude, avrei solo da aggiungere un'altra proposta: che si richieda al Governo l'attribuzione piena alla Regione Sarda del controllo e della vigilanza sugli Enti di riforma,

e quindi anche sull'Ente Autonomo del Flumendosa. Gradirei pertanto sapere dal Presidente della Regione e dall'Assessore all'agricoltura, che in questo campo ha una specifica competenza, che cosa abbiano fatto per sanare la situazione che io denunciavo un anno fa, e, soprattutto, per realizzare l'auspicato controllo della Regione sugli Enti di riforma.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. L'interpellanza dell'onorevole Cardia tocca diversi punti riguardanti l'attività dell'Ente del Flumendosa. Risponderò ad essi particolareggiatamente.

Primo: lavori dell'Ente concernenti le costruzioni di bacini di invaso. Immagino che l'onorevole Cardia abbia avuto occasione di ammirare la complessità e l'imponenza di questi lavori: si tratta di un'opera veramente colossale, forse una delle opere di irrigazione più grandiose che siano in corso oggi in Europa. Sono molte le difficoltà di esecuzione di quest'opera, sia per la natura dei lavori, sia per la distanza d'accesso ai vari cantieri, specialmente a quelli delle dighe e delle gallerie principali di comunicazione tra il bacino del Mulargia e il bacino del Flumendosa e tra il bacino del Mulargia e il Campidano. Le dighe hanno richiesto un grande lavoro per la loro impostazione, per la loro attrezzatura, per il rifornimento dei cantieri: si tratta di dighe che superano in altezza i 100 metri, difficili da progettare e da eseguire. Le gallerie, a loro volta, non hanno mancato di presentare degli inconvenienti; dove si riteneva di trovare un tipo di roccia, qualche volta, malgrado gli studi accurati, se ne è trovato un altro; spesso si sono dimostrati necessari dei rivestimenti di tipo particolare per sostenere le spinte della montagna.

Molte difficoltà si frappongono alla esecuzione di un lavoro di questa mole. Oltretutto, quando si comincia un lavoro non è sempre facile prevedere l'epoca precisa in cui esso potrà essere ultimato. Il più delle volte la data fissa-

ta non può essere rispettata per un complesso di imprevisti. Oggi, comunque, il lavoro nei cantieri del Flumendosa ferve; io ho avuto occasione di visitare recentemente questi cantieri e ho potuto notare che si lavora alacremente. A determinare l'arresto nella costruzione di determinate opere è intervenuta una vertenza, tra una delle ditte appaltatrici dei lavori e l'Ente, vertenza che si è prolungata nel tempo e che è stata portata, se non erro, al Ministero dei lavori pubblici, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, all'Avvocatura dello Stato; e si sa quali remore sorgono quando si addiène ad una lite.

Tuttavia — come dicevo — oggi il lavoro ferve, le dighe sono in corso di costruzione; e si calcola che ci vorranno 15 mesi circa per poterle ultimare. Intanto, sono in corso di costruzione il rivestimento alle gallerie e il grande canale che deve portare l'acqua al Campidano. Nel '58 le acque del Flumendosa potranno irrigare il Campidano; verosimilmente, portate le acque nel Campidano, resterà ancora molto lavoro da fare, perchè la loro utilizzazione diretta e la trasformazione dei terreni da parte dell'Ente e dei privati non potranno avvenire molto rapidamente; per un certo periodo di tempo, poi, l'utilizzazione delle acque non sarà forse completa. Vari adattamenti le opere di irrigazione devono subire, sia in rapporto alla qualità dei terreni, sia in rapporto alle condizioni climatiche e al frazionamento della proprietà; e non è facile, neanche basandosi su esperienze analoghe, poter oggi prevedere talune difficoltà che senza dubbio sorgeranno nel corso della attuazione dei piani dell'ente.

Forse le irrigazioni del Nord-Africa, tenuto conto delle diversità di clima, potranno dare delle indicazioni, così come potranno darne le opere di irrigazione attuate nella Valle Padana. Occorre tutto un lavoro di studio e di esame di precedenti esperienze; e la pratica potrà consentire poi di superare le difficoltà man mano che si presenteranno. Dunque, se qualche ritardo si è verificato nell'esecuzione dei lavori dell'Ente Flumendosa, esso è da porre in relazione con la grandiosità dell'opera, che è veramente colossale.

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

Secondo problema: rifornimento idrico della città di Cagliari e dei paesi del Campidano. A questo proposito — come era stato già osservato — è da dire che la condotta adduttrice dell'acqua è pronta; i serbatoi cittadini sono stati preparati; il caseggiato per l'impianto di depurazione è anch'esso ultimato. Si ritiene che nella primavera dell'anno venturo Cagliari potrà avere l'acqua. Forse anche nella esecuzione di questi lavori si è verificato qualche ritardo, ma noi cagliaritari, che da lungo tempo conosciamo le dolenti note del rifornimento idrico della nostra città, che abbiamo sentito queste dolenti note dalla nostra infanzia, non dobbiamo sorprenderci per qualche mese di ritardo, poiché siamo sicuri di poter uscire finalmente da una lunga penitenza, da un lungo purgatorio. 10 milioni di metri cubi d'acqua in più all'anno consentiranno alla popolazione di Cagliari di non dover più subire i turni di erogazione.

Si tenga, per di più, presente questo fatto: che, quando i bacini del Flumendosa saranno ultimati, l'acqua per l'irrigazione non potrà essere utilizzata subito tutta, per i motivi che precedentemente ho esposto. Così nei primi anni la città di Cagliari potrà avere l'acqua in abbondanza ed eventualmente, se sarà necessario, nel frattempo si potrà studiare la possibilità di attivare altri rifornimenti idrici.

Passo ora ad esaminare un altro punto dell'interpellanza dell'onorevole Cardia, quello relativo alla riforma agraria. L'Ente del Flumendosa ha espropriato terreni in misura molto inferiore ad altri enti: 2.500 ettari; e, se non fosse stata condotta, e se tuttora non si conducesse una opportuna campagna di acquisti, avrebbe un campo di azione molto modesto, anche se sotto altri aspetti importante. Oggi l'attività è estesa su un totale di 4.500 ettari circa, perchè, con atti di acquisto stipulati nel febbraio e nel novembre 1954, sono state acquistate vaste aziende ad Assemni, a Uta e a Serramanna; inoltre, con atto in corso di stipulazione sono stati acquistati 700 ettari dal Comune di Villacidro.

All'assegnazione di tutti i terreni espropriati si provvederà entro il corrente anno; e ciò non sarà certamente un danno per i contadini

se si considera che questi troveranno sui terreni una notevole mole di lavori eseguiti: campi poliennali, vigneti, sistemazioni idrauliche, eccetera. Di recente sono stati tenuti gli appalti per la costruzione di 32 case coloniche a Sisini, di 22 case coloniche a Sa Zeppara, nonché dell'acquedotto rurale egualmente a Sa Zeppara. In ogni caso, le assegnazioni vengono effettuate nei termini previsti dalla legge, che fissa in due anni dalla presa in possesso il termine per l'assegnazione dei terreni.

In merito ai dati riguardanti Sa Zeppara citati dall'onorevole interrogante, preciso quanto segue: la superficie espropriata è di ettari 750 circa; di tale superficie ettari 47 sono in possesso della Cooperativa «La Rurale» di Guspini; dalla restante superficie di ettari 700 circa in possesso della sezione sono da togliere le terre improduttive e le terre occupate da opere di interesse comune, per un complesso di circa 50 ettari. Rimane una superficie di ettari 650 sulla quale la sezione ha effettuato i lavori per la messa a coltura sin dall'annata agraria 1953 e 1954. Nella annata agraria 1954 e 1955 e nella corrente la coltivazione interessa tutti i 650 ettari. La superficie di 393 ettari indicata dall'onorevole interrogante come la sola sulla quale sarebbero state effettuate le colture, si riferisce evidentemente ai terreni occupati da cereali ed erbai, cioè colture annuali; ma, oltre a tali colture, sono da considerare quelle di prati comunali, di nuovi impianti di vigneti eseguiti nella primavera del 1955, nonché le superfici che sono state preparate per effettuare i nuovi impianti di vigna nell'annata 1955-1956. In totale, pertanto, devono intendersi sottoposti a coltura tutti i 650 ettari di terreno in possesso della sezione e suscettibili di coltivazione.

Per quanto riguarda l'impiego di lavoro in tutte le aziende della sezione, risulta che esso è stato sempre lodato. In particolare, per quanto riguarda Sa Zeppara, citata dall'onorevole interrogante, si precisa che dal novembre 1953 ad oggi, due anni circa, sono state impiegate oltre 48.000 giornate lavorative, pari a circa 35 giornate per ettaro l'anno. Al momento attuale lavorano a Sa Zeppara circa 130 braccianti dei comuni di Guspini, Pabillonis e Mogoro. Que-

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

sti lavoratori, come quelli di tutte le aziende della sezione, ricevono con puntualità ogni quindici giorni il salario.

Per quanto riguarda la corresponsione degli assegni familiari, si precisa che la materia non è di competenza della sezione; la sezione, comunque, ha sempre adempiuto tempestivamente ad espletare le pratiche di propria competenza.

Credo di aver risposto ai vari interrogativi dell'onorevole interpellante; se fosse necessario, potrei fornire notizie più dettagliate circa la data d'inizio dei lavori, le giornate lavorative effettuate e i fondi impiegati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia per dichiarare se è soddisfatto.

CARDIA (P.C.I.). Non ho difficoltà ad accettare come corrispondenti al vero i dati e le notizie che l'onorevole Brotzu mi ha fornito. Non posso neppure non prendere atto delle previsioni che l'onorevole Brotzu fa per l'ultimazione dei lavori nei cantieri dell'Ente Flumendosa, tenendo presente però che si tratta di mere previsioni, non essendo in grado la Regione di assumere impegni al riguardo.

Detto questo, vorrei solo fare poche osservazioni. Pur essendo i lavori complessi ed imponenti, sei anni pieni, per la loro esecuzione, sono un bel periodo; tanto più se si tiene conto che, per quanto attiene ai riflessi economico-sociali delle opere dell'Ente Flumendosa, si tratta di anni preliminari, di preparazione. Lo stesso Presidente Brotzu ha affermato che prima che possano essere irrigate le terre del Campidano passeranno molti anni; ma non c'è alcuno di noi, onorevoli colleghi, che non sia a conoscenza della situazione immobile in cui versa in genere l'agricoltura nella provincia di Cagliari.

Credo che a nessuno possa sfuggire che la popolazione delle nostre campagne cresce rapidamente e, rapidamente, aumenta la disoccupazione. Soltanto attraverso vaste trasformazioni è possibile dare lavoro alle popolazioni delle campagne ed incrementare così il reddito dell'agricoltura. Tutto questo, però, per quan-

to riguarda il Campidano, è in parte legato all'attuazione delle opere del Flumendosa. Di qui, l'esigenza che queste opere siano portate avanti con urgenza straordinaria, tenendo conto non soltanto delle difficoltà tecniche, ma anche del bisogno che di queste opere hanno le popolazioni della provincia di Cagliari. E' per questo che noi comunisti, fin dai primi tempi, abbiamo chiesto che venissero affrontate queste opere con impegno pari alla loro urgenza e che si studiassero e adottassero processi tecnici e forme di organizzazioni del lavoro adeguati.

La nostra insoddisfazione è stata grande quando abbiamo visto insorgere una lite giudiziaria che ha bloccato i lavori per oltre un anno. E non è strano se persone scarsamente competenti in questioni di diritto come me hanno potuto pensare essere cosa intollerabile tale lite giudiziaria, che, con tutta la sua complessità e difficoltà, bloccava i lavori dell'Ente Flumendosa per un anno e toglieva per un anno l'acqua a Cagliari e ai paesi del Campidano. Non voglio neppure rispondere all'onorevole Presidente della Giunta che opere di ben più vasta mole vengono in Europa affrontate e realizzate in tempi più ristretti.

Per quanto riguarda la rete di canalizzazione, io penso che sarebbe giusto non limitarsi a far procedere verso le zone meridionali del Campidano il canale adduttore principale; se fosse possibile, anche per lenire la disoccupazione, si dovrebbe affrontare la costruzione della rete dei canali con un piano che ne preveda l'inizio e la continuazione da più parti in modo tale che, alla ultimazione degli invasi e del canale adduttore principale, si possa avere già in gran parte pronta, se non completamente, la rete principale e quella secondaria. Non so se questa proposta urti contro difficoltà tecniche insuperabili; penso comunque che il problema, già sollevato da diversi anni, debba essere affrontato.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento ormai i cagliaritani sono stanchi; e la stanchezza affermazioni del Presidente della Giunta. Cagliari non ha mai avuto acqua a sufficienza e ormai i cagliaritani sono stanchi; e la stanchezza cresce col passare del tempo. I cagliaritani sono esasperati. Pertanto, accolgo la previsione di

veder l'acqua del Flumendosa a Cagliari nel 1956, sforzandomi di conferirle il carattere di un impegno, per quanto sia noto che l'acqua per Cagliari non dovrebbe essere presa dagli invasi, ma dai fiumi.

Un'ultima osservazione per quanto riguarda il lavoro della sezione di riforma dell'Ente. Le informazioni del Presidente della Giunta mi sembrano peccare di astrattezza, chè non si capisce come l'Ente potrà assegnare completamente tutta la terra disponibile entro l'anno. L'Ente, infatti, ha assegnato finora solo qualche centinaio di ettari e per di più in una sola zona. Proprio non capisco come quel che non è stato fatto in quattro anni si possa fare in tre settimane; non capisco come si possa assegnare ai contadini della provincia di Cagliari 4.000 ettari di terra nel giro di poche settimane.

Io vorrei richiamare l'attenzione del Presidente della Giunta proprio su questo aspetto dell'attività dell'Ente. L'impostazione dei lavori di riforma fondiaria è caratterizzata dalla tendenza a non affrontare con rigore i problemi della immissione dei contadini nel possesso della terra. Altra volta, ho manifestato il mio stupore perchè, ad una mia richiesta di schiarimenti circa l'assegnazione dei terreni di Sisini, mi si rispose che l'assegnazione non poteva essere fatta perchè l'Ente trovava difficoltà a portare su quelle terre e a custodire, in mancanza di tettoie e di locali adatti, i mezzi meccanici necessari per le opere di trasformazione. Ho voluto citare questo esempio non perchè non comprenda che possono anche insorgere delle difficoltà, ma per riaffermare l'esigenza che le terre vengano assegnate.

Onorevole Presidente della Giunta, ella sa che la Sardegna è l'ultima regione d'Italia nella graduatoria delle assegnazioni di terra. Le nostre campagne sono piene di disoccupati. Non bastano i cantieri di lavoro; bisogna assegnare quanto prima le terre degli Enti di riforma; bisogna ottenere i fondi che lo Stato ha stanziato ed eseguire immediatamente le opere di trasformazione. Mi sia consentito di levare ancora una volta una protesta perchè questo sia fatto nel più breve tempo possibile.

Detto questo, non mi resta che manifestare

la mia perplessità per il fatto che il Presidente non ha risposto all'ultima domanda: se cioè la Regione fosse d'accordo per la promozione di una inchiesta, non di una inchiesta amministrativa — chè forse di questa non v'è bisogno —, ma di una inchiesta tecnica, per accertare la responsabilità dei fatti da me denunciati. Io sarei contento se l'assegnazione delle terre avvenisse entro il semestre dell'anno prossimo. Ma mi rendo anche conto che riesce difficile alla Giunta e al suo Presidente assumere degli impegni e rispondere alla mia domanda per sapere che cosa la Giunta, il suo Assessore all'agricoltura e il Presidente abbiano fatto per chiedere ed ottenere il controllo sugli Enti di riforma. Questa è una vecchia rivendicazione della Regione Sarda. Io mi rendo altresì conto che l'attuale Giunta non è la più adatta a portare avanti rivendicazioni di questo genere; tuttavia, onorevoli colleghi della Giunta, voi avete ricevuto una eredità e spetta a voi di amministrare questa eredità nel modo migliore, nel modo più consoni agli interessi generali del popolo sardo; ed è perciò che io, a conclusione del mio discorso, ribadisco la richiesta mia e del mio Gruppo perchè la Regione chieda ed ottenga il controllo sugli Enti di riforma.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione urgente dell'onorevole Spano all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Per sapere se, in attesa della discussione e approvazione in Parlamento della proposta di legge nazionale concernente provvidenze per i danni causati dalla siccità, siano state date precise disposizioni ai dipendenti Ispettorati Provinciali dell'agricoltura per l'accertamento tempestivo e circostanziato dei danni subiti dall'economia agricola isolana a causa della siccità e degli altri eventi atmosferici che hanno funestato le campagne isolate nella presente annata agraria. Tali accertamenti debbono infatti necessariamente effettuarsi in tempo, possibilmente all'atto del raccolto in modo da evitare le inevitabili confusioni ed abusi che facilmente

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

possono verificarsi in materia così delicata». (396)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Assicuro l'onorevole interrogante che, a suo tempo, sono state impartite precise disposizioni agli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura perchè venissero esperiti i controlli, gli accertamenti e le rilevazioni nel senso richiesto dalla sua interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per dichiarare se è soddisfatto.

SPANO (D.C.). Ringrazio l'onorevole Assessore per le assicurazioni date. Piuttosto, non mi risulta che gli accertamenti di cui egli ha parlato siano stati fatti. Forse sono stati fatti solo degli accertamenti molto generici e molto superficiali. La mia interrogazione, pertanto, mantiene tutta la sua attualità; e vorrei pregare l'onorevole Assessore all'agricoltura di voler condurre un'indagine per verificare se gli accertamenti siano stati esperiti presso i singoli Comuni.

Debbo rilevare che altre volte, in occasione del risarcimento di danni dovuti all'andamento stagionale, proprio per mancanza di accertamenti regolari i risarcimenti sono stati concessi in un modo molto poco aderente alla situazione reale, per cui molte volte sono stati risarciti dei proprietari che non ne avevano diritto mentre sono rimasti — come suol dirsi — all'asciutto quei proprietari che in effetti avevano subito dei danni.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione urgente dell'onorevole Cadeddu all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Per conoscere quali siano i motivi che hanno portato a evidenti e dannose ingiustizie nelle assegnazioni dei quantitativi di grano di am-

masso per contingente, sperequazioni ed ingiustizie verificatesi soprattutto a danno dei piccoli produttori, che più di tutti dovrebbero essere agevolati. Chiede di conoscere ancora, accertati i fatti, quali provvedimenti di urgenza abbia adottato l'Assessorato all'agricoltura, e se le ingiustizie o sperequazioni si siano verificate per chiari favoritismi». (432)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. L'Assessorato all'agricoltura e foreste, pur non avendo, come è noto, competenza diretta sulle operazioni di ammasso del grano, segue costantemente tale attività attraverso gli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura incaricati dal Ministero di determinare le assegnazioni dei quantitativi di ammasso per contingente.

Risulta all'Assessorato che, nel determinare dette assegnazioni, gli Ispettorati dell'agricoltura si sono attenuti alle disposizioni ministeriali vigenti al riguardo. In particolare, l'Ispettorato di Cagliari si è attenuto a quanto disposto dalla circolare ministeriale numero 309 del 27 maggio 1955, numero 5236 di protocollo, relativa all'ammasso per contingente e alle disposizioni del Prefetto della provincia di Cagliari contenute nel decreto numero 56414 del 26 aprile 1955, relativo alla denuncia delle superfici seminate a grano. In base a tale decreto prefettizio, l'Ispettorato di Cagliari ha inviato a tutti i Comuni della Provincia la lettera circolare 4283 del 2 maggio 1955, richiedendo ai Comuni comunali dell'agricoltura gli elenchi delle superfici seminate denunciate e della superficie seminata accertata dal Comitato stesso. In base a tali elenchi comunali, il Comitato provinciale ammasso ha proceduto alle assegnazioni dei quantitativi ai singoli agricoltori, tenendo presente la superficie seminata a grano da ogni coltivatore, accertata dai Comuni, e curando di favorire anzitutto i piccoli produttori.

Gli elenchi contenenti le assegnazioni devono essere affissi all'albo comunale per otto

giorni. L'Assessorato, data la delicatezza e l'importanza dell'attività di ammasso, ritiene suo preciso dovere di intervenire ad evitare abusi su segnalazioni specifiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per dichiarare se è soddisfatto.

CAEDDU (D.C.). Ringrazio l'onorevole Assessore per la sua risposta; ma sarebbe opportuno, per i prossimi anni, che venissero rese di pubblica ragione le circolari riguardanti le assegnazioni di ammasso per contingente. La conoscenza delle circolari, infatti, indiscutibilmente porta a render chiare tante situazioni, perchè moltissimi piccoli proprietari si ritengono colpiti vedendosi assegnare quote di ammasso per contingente inferiori a quelle che loro ritengono di dover avere.

Ritengo che l'Assessorato all'agricoltura, attraverso i suoi organi, debba controllare che negli albi comunali vengano veramente affissi gli elenchi; infatti, spesso tali elenchi vengono tenuti nelle segreterie comunali — si dice — a disposizione degli interessati. Se così si farà, indiscutibilmente si potrà ovviare alle molte lamentele che attualmente si verificano e si potrà impedire che gli organi responsabili vengano accusati di non effettuare imparzialmente la distribuzione dei quantitativi di ammasso.

Discussione del disegno di legge: «Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti». (60)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle consultazioni popolari per la ricostituzione o istituzione di nuovi Comuni e per la modifica della circoscrizione o della denominazione dei Comuni esistenti».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le riserve che il mio Gruppo aveva ritenuto di manifestare in seno alla prima

Commissione, prendendo in esame questo disegno di legge così come era stato predisposto dalla Giunta, possono dirsi in gran parte superate. La prima Commissione, infatti, dopo un esame attento ed accurato, è arrivata, se così si può dire, a curare una nuova edizione del disegno di legge.

A mio giudizio, è positivo che il testo nuovo approntato ed approvato dalla prima Commissione risulta dalla fusione della specifica legge regionale del '53 con il disegno approntato dalla Giunta. Si è avuta così una elaborazione completa della materia, ed è stato approntato un solo provvedimento legislativo, mentre in origine se ne prevedevano due. Oggi, pertanto, si può dire di avere un disegno di legge che contiene le norme sia per quanto attiene alla parte burocratica, che era disciplinata dalla legge regionale del '53, sia per quanto attiene alla parte riguardante la nomina della Commissione elettorale e la validità della consultazione, cioè quella parte più propriamente politica che la legge del '53 aveva lasciato in ombra, facendo un semplice riferimento alle norme nazionali sulla elezione dei consigli comunali. Ed oggi, dal punto di vista dell'autonomia, è positivo che, per quanto attiene la indizione delle consultazioni popolari, la costituzione di nuovi Comuni, la ricostituzione di Comuni già esistenti, la modifica delle circoscrizioni territoriali comunali, la modifica delle denominazioni stesse dei Comuni, si approvi un'unica legge regionale.

Questo costituisce anche una deroga a quello che è stato fino ad oggi l'indirizzo della legislazione regionale. Basti pensare alle numerose leggi che riguardano il personale.

Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, c'è da dire che esso veramente integra le disposizioni della incompleta legge regionale del '53. In sede di Commissione, noi comunisti avevamo sollevato una questione di principio; avevamo messo in dubbio che l'elettore potesse rispondere con un unico voto a diversi quesiti. Il testo elaborato dalla Giunta, a questo proposito, non era di chiara interpretazione. Oggi, con l'articolo 17, il testo della Commissione risolve inequivocabilmente il problema, affermando che quando sono posti più quesiti si de-

vono esprimere più voti, evitando così le formule complicate di consultazione popolare.

Noi comunisti avevamo fatto anche altre osservazioni circa l'ampiezza dei termini, ma oggi alcuni di questi termini appaiono modificati. Nel complesso, dunque, il provvedimento in esame rappresenta un compromesso tra le diverse parti; perciò, possiamo dire che le nostre riserve cadono. Come dicevo, mi pare sia positivo che con delle norme regionali si intenda regolare una materia che prima era disciplinata da disposizioni di legge nazionali. Ma, a questo proposito, è da chiedersi se la mancanza di un riferimento, nel testo della Commissione, alle norme sulle elezioni dei consigli comunali non rappresenti una omissione...

SERRA (D.C.). C'è l'articolo 34.

COSSU (P.C.I.). Forse ha ragione lei, onorevole Serra. Il riferimento all'articolo 34 potrebbe essere sufficiente. Semmai, si potrebbe introdurre qualche lieve modifica a questo articolo.

Concludendo: il Gruppo comunista è favorevole al provvedimento di legge in esame e si riserva soltanto di presentare qualche emendamento per ciò che concerne il problema dei termini.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, in effetti il Consiglio non deve approvare un disegno di legge del tutto nuovo ed originale, ma più semplicemente un provvedimento che mira a perfezionare le disposizioni della legge regionale 27 marzo 1953, numero 5. La prima Commissione, però, a mio parere, ha fatto bene a non proporre una legge aggiuntiva; ciò consente di sfuggire a quella confusione legislativa che si verifica spesso in Italia, e che non è l'ultima ragione della lentezza, per esempio, della nostra burocrazia. Infatti, molte leggi che si credono complete ed esaurienti, sono state invece modificate da una leggina accessoria, e se l'interprete non è aggiornato perfettamente, non è raro il caso che una

leggina accessoria che trasforma, alle volte radicalmente, la legge principale non sia tenuta in considerazione.

Noi ci auguriamo, onorevoli colleghi, che questo esempio sia seguito, perchè il Consiglio regionale si dovrà occupare, prima o poi, della consultazione popolare prevista dall'articolo 32 del nostro Statuto, cioè del *referendum* sui disegni di legge, e di quella prevista dall'articolo 43 (*referendum* per le modifiche delle circoscrizioni e delle funzioni delle Province).

Onorevoli colleghi, occorre tener presente la differenza esistente fra un *referendum* vero e proprio e una consultazione popolare. Per esempio, tanto per rendere evidente la differenza, fra un *referendum* che abolisce una legge regionale e una consultazione che deve decidere sulla denominazione da dare ad un Comune di poche anime, c'è una differenza veramente sostanziale. Ma, con tutto questo, a mio parere sarebbe opportuno addivenire ad un testo unico di tutte le leggi regionali riguardanti *referendum* e consultazioni, in modo che l'interprete possa avere sempre presente tutte le disposizioni che riguardano questa materia.

Alcune modifiche apportate dalla Commissione sono puramente formali. Così è quella che sostituisce la dizione «Assessore agli interni e turismo», con la dizione più esatta «Assessore agli enti locali». Il termine entro il quale l'Assessore deve riferire al Consiglio, in origine di 30 giorni, era stato poi portato a 90 giorni. Poichè però quest'ultimo termine appariva eccessivamente ampio, la Commissione ha creduto opportuno stabilire un termine di sessanta giorni. Un'altra formulazione più esatta è quella adottata dalla Commissione circa l'obbligo da parte del Presidente della Giunta di fissare la formula da sottoporre a votazione.

Alcune modifiche, invece, sono di carattere sostanziale. Molto importante è, a mio parere, la modifica secondo la quale nelle operazioni elettorali debbono essere rappresentati i partiti politici. Si tratta, infatti, di consultazioni che abbisognano di un controllo politico.

MELIS (P.S.d'A.). Una disposizione del genere esisteva anche nel testo originario.

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

ASQUER (P.S.I.). Giustamente, poi, è stato modificato l'articolo 2, che poteva portare ad una grave confusione tra i limiti di applicazione della legge regionale 27 maggio 1953, numero 5, e quelli della legge che sortirà dal disegno oggi in esame.

Una disposizione che merita tutta la nostra approvazione è quella dell'articolo 5. Infatti, mentre è giusto che per la creazione di un Comune o per la modifica di una circoscrizione comunale si tenga consultazione solenne, per il cambiamento della denominazione di un Comune ciò non è necessario, ed è sufficiente la deliberazione del Consiglio comunale interessato adottata a maggioranza di due terzi. Taluno, non ricordo chi, avrebbe voluto che la deliberazione venisse adottata all'unanimità. Una norma del genere, però, sarebbe stata troppo rigorosa: l'unanimità deve essere riservata per questioni estremamente importanti.

Per le considerazioni che ho fatto, il Gruppo socialista, in nome del quale io parlo, è favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Benchè io abbia, a suo tempo, collaborato attivamente alla preparazione della legge regionale che oggi si abroga, onorevoli colleghi, debbo dire che la legge stessa non era un capolavoro.

Quando quella legge venne approvata, si era ancora al principio della seconda legislatura del Consiglio regionale; e, d'altra parte, se ben si ricorda, quella legge dovette essere approntata in tutta fretta. In seguito, l'Assessore agli enti locali, Melis, vide l'opportunità, assieme alla Giunta, di apportare delle modifiche alla legge regionale numero 5, traendo spunto da una legge di eguale contenuto della Regione Trentino-Alto Adige. In sede di Commissione, più tardi, si affermò il principio secondo il quale si sarebbe dovuta approntare, anzichè una semplice legge modificativa, una legge organica che comprendesse in sè anche le disposizioni della legge regionale 5.

Anch'io, come i colleghi che mi hanno prece-

duto, accetto in pieno il punto di vista espresso dalla Commissione. Debbo solo fare alcune osservazioni, che si tradurranno in emendamenti nel corso della discussione degli articoli. Talune imprecisioni dovranno poi essere eliminate in sede di coordinamento.

LAY (P.C.I.). Si tratta di qualche virgola?

SERRA (D.C.). No; non di virgola si tratta, ma di alcuni errori che possono ingenerare confusione. Tali errori sono dovuti al fatto che sono state riportate nel disegno di legge in esame, senza una esatta valutazione del loro contenuto, alcune disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige di cui poc'anzi parlavo.

Ancora non ho sentito il parere di alcun collega a questo riguardo, ma mi pare che sia utile mantenere la dizione usata dalla Giunta «partiti o Gruppi politici». La Commissione, come è noto, ha voluto abolire la parola «Gruppo»; e a me ciò non pare utile. Non vorrei ora fare una disquisizione giuridica o filosofico-giuridica sull'argomento, nè intendo sollevare l'annoso problema della partitocrazia. Io penso che il partito politico adempia ad una sua specifica funzione nella vita democratica. La Costituzione della Repubblica, del resto, contempla espressamente il diritto dei cittadini ad organizzarsi in partiti politici. Poichè però la Costituzione, sulla quale deve necessariamente basarsi il diritto pubblico italiano, non parla se non indirettamente dei partiti politici, riconoscendone la funzione, poichè in definitiva la vita politica italiana non si basa sulla partitocrazia io sono del parere che nel disegno di legge in esame, accanto alla menzione dei partiti vi debba essere anche quella dei gruppi politici. Una vera vita democratica, infatti, deve consentire che accanto ai partiti vi siano altre organizzazioni politiche, che possono definirsi «gruppi»...

CRESPELLANI (D.C.), *relatore*. Si potrebbe allora parlare di «gruppocrazia».

SERRA (D.C.). Non so se questa definizio-

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

ne, onorevole Crespellani, possa essere esatta. Io vorrei semplicemente che, in aderenza allo spirito della Costituzione, si parlasse sia di partiti che di gruppi politici. Comunque, io non intendo su questo problema mantenere una posizione rigida. I colleghi vedranno se sia o no il caso di accogliere le mie osservazioni.

Vorrei fare ancora un'altra osservazione. In alcuni articoli del disegno di legge si parla dell'Assessorato agli enti locali. Ora, salvo errore, l'ordinamento dell'esecutivo regionale è regolato da un decreto del Presidente della Giunta del luglio del corrente anno. Ad evitare osservazioni da parte della Corte dei Conti, ritengo sia opportuno attenersi allo schema fissato dal decreto che ho appena richiamato. Anzichè di Assessorato agli enti locali, secondo me bisognerebbe parlare, più semplicemente, di Amministrazione regionale e di Assessorato competente. E' bene precisare, però, perchè non possano sorgere degli equivoci, che io, poichè caldeggi l'applicazione dello Statuto speciale per ciò che concerne il controllo della Regione sugli atti degli enti locali, vedo di buon occhio la creazione, nel futuro, di un apposito Assessorato agli enti locali.

Proprio per la mancanza di uno specifico organo regionale che si occupi degli enti locali, oggi accade che gli interessi di numerose piccole frazioni che aspirano a diventare Comuni vengono trascurati. Spesso l'aspirazione all'autonomia delle frazioni urta contro la posizione preconcepita dei Comuni dai quali esse dipendono. Ora, con la legge che stiamo per approvare, onorevoli colleghi, poichè la Regione non dispone ancora del controllo sugli enti locali, non è possibile costringere i consigli comunali ad esprimere un parere sul distacco delle frazioni. Bisogna dunque sollecitare le Autorità competenti, od escogitare altri mezzi, anche di natura politica, per costringere tanti consigli comunali ad esprimere sollecitamente un parere sulla autonomia delle frazioni. Documenti alla mano, potrei citare il caso di numerosi Comuni che non tengono in nessun conto l'aspirazione autonomistica delle loro frazioni. Documenti alla mano, potrei anche citare il caso di qualche Amministrazione provinciale che non

tiene nella dovuta considerazione questa stessa aspirazione e tarda ad esprimere il parere che ad essa compete. Se la Regione potesse esercitare il controllo sugli enti locali, con la nomina di un Commissario regionale, si potrebbe costringere le Amministrazioni comunali e provinciali a fare il loro dovere. Non intendo con questo muovere delle accuse a nessuno...

AZZENA (D.C.). Perchè non fai dei nomi? Bisogna proprio vedere in che modo si possano costringere le Amministrazioni comunali e provinciali a fare quello che tu dici!

SERRA (D.C.). E' semplice: con un Commissario regionale.

MELIS (P.S.d'A.). Occorre che esista una legge!

SERRA (D.C.). Certamente, onorevole Melis; ma quando esiste una legge occorre farla osservare!

AZZENA (D.C.). Qui si vuole sostituire la deliberazione di un consiglio con quella di un Commissario!

SERRA (D.C.). Esatto: si nomina un Commissario regionale per adottare una deliberazione... (*Interruzione del consigliere Azzena*). Occorre costringere i Comuni e le Province a fare il loro dovere... (*Vivaci interruzioni del consigliere Azzena*).

Comunque, io mi auguro che, in attesa della emanazione della legge per il passaggio alla Regione del controllo sugli enti locali, la Giunta regionale faccia di tutto, anche con interventi di carattere politico, perchè i consigli comunali e provinciali esprimano sollecitamente i pareri che ad essi sono stati richiesti circa la costituzione delle frazioni in Comuni autonomi. I Comuni e le Province debbono difendere i loro interessi attenendosi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme che regolano la vita democratica. Non è assolutamente giusto che le pratiche concernenti la istituzione o la ricostituzione di Comuni autonomi vadano troppo per

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

le lunghe soltanto perchè la Regione non ha, sino ad ora, la possibilità di intervenire direttamente in proposito.

Onorevoli colleghi, da quanto finora ho detto, si arguisce che io sono, in linea di massima, favorevole al disegno di legge in esame così come è stato proposto dalla Commissione competente. In sede di discussione degli articoli mi ripropongo di presentare alcuni emendamenti e di prospettare alcune modifiche da tenere in considerazione in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespellani, relatore.

CRESPELLANI (D.C.), relatore. Il relatore arriva ben ultimo, e il più delle volte trova che il terreno è già stato percorso in lungo e in largo. Così oggi a me, dato che il disegno di legge in esame ha trovato l'approvazione di tutti i settori, ben poco rimane da dire.

Come è stato già chiarito, nel testo presentato della Giunta su iniziativa dell'allora Assessore agli enti locali, onorevole Melis, la Commissione ha ritenuto di inserire anche le disposizioni della legge regionale 5, in modo da formare un unico corpo legislativo ed evitare difficoltà interpretative. Qualche nuova modifica potrà ora essere apportata nel corso della discussione degli articoli.

Come relatore, io dovrei prendere soprattutto in considerazione le osservazioni rivolte al testo attuale per eventuali proposte di modifica. A questo riguardo mi pare che meriti particolare attenzione il rilievo fatto dal collega onorevole Serra, il quale propone che agli articoli 12 e 16, dove si prevede la presenza alle operazioni di votazione e scrutinio dei rappresentanti dei partiti, sia ripristinato il testo della Giunta. Devo dire che la Commissione si è soffermata a lungo su questa questione ed ha eliminato il termine «gruppi» proprio per la difficoltà di configurare il concetto esatto di «gruppo» ed evitare l'ingerenza di «gruppi» senza una effettiva coesione, quale quella che invece è propria dei partiti, i quali, pur essen-

do associazioni di fatto, hanno un proprio statuto, una organizzazione già affermata nel Paese.

E' esatto quanto ha messo in rilievo il collega Asquer a proposito del semplice cambiamento di denominazione di un Comune. Si lascia, in questo caso, alla facoltà della Giunta comunale di indire la consultazione formale, ma soltanto quando si prospetti un problema di carattere politico; altrimenti, per evitare inutili spese, è sufficiente la deliberazione del Consiglio comunale interessato.

Quanto alla preoccupazione del collega Serra sulle mancate deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, rammento che la legislazione vigente consente dei rimedi. Quando un organo amministrativo ritarda l'adempimento del suo dovere, il Prefetto, nell'attuale legislazione, può prendere radicali provvedimenti. Quindi, non mi pare che a questo proposito si debba pensare a rimedi speciali, essendo sufficienti quelli previsti dalla legislazione vigente.

Non mi pare il caso di prendere ora in considerazione altri problemi del tutto particolari sollevati dagli oratori che sono intervenuti nella discussione generale. Di talune modifiche proposte si parlerà in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta è favorevole al disegno di legge numero 60 e non ha particolari osservazioni da fare sul suo contenuto. In realtà, si tratta di un disegno di legge che tende ad affrontare una situazione nel modo più rispondente alla volontà dei cittadini; e, come tale, naturalmente, non può essere preso che in favorevole considerazione. Forse rimarrà, anche con questo disegno di legge, qualche problema che non potrà avere la soluzione consona alle comuni aspirazioni; tuttavia, io penso che esso rappresenti già un passo verso l'appagamento dei giusti desideri delle frazioni che abbiano l'aspirazione a separarsi dal Comune da cui oggi dipendono.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

Le legge regionale 27 marzo 1953, n. 5, è abrogata e viene sostituita dalla presente legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Crespellani, relatore. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI (D.C.), relatore. Voglio chiarire che questo articolo poteva essere soppresso. Ciò però non è stato fatto per evitare confusioni o incertezze circa l'applicazione della legge regionale 27 marzo 1953, numero 5. le cui disposizioni vengono recepite dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

Agli effetti dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, quando si tratti di ricostituzione o di istituzione di nuovi comuni ovvero di modifica di circoscrizione o di denominazioni, le popolazioni sono sentite mediante consultazione diretta secondo il procedimento stabilito dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

L'iniziativa per il procedimento di cui all'articolo 1, oltre che dalla Giunta o dai singoli Consiglieri regionali, può essere presa mediante deliberazione del comune o di uno dei comuni interessati, ovvero mediante istanza di almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in comune autonomo o di trasferire ad altra circoscrizione comunale, iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quando l'istanza è avanzata dagli elettori, la loro firma deve essere autenticata da pubblico notaio o dal sindaco del comune interessato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Crespellani, relatore. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI (D.C.), relatore. E' da tener presente che, in sede di coordinamento, questo articolo dovrà essere contrassegnato dal numero 2. Inoltre è da dire che, potendosi verificare il caso di qualche Comune restio a quella iniziativa di cui nell'articolo si parla, la Commissione ha deciso che l'iniziativa stessa possa essere presa direttamente da un numero congruo di elettori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, Segretario:

Art. 4

L'Assessore regionale agli enti locali, in base all'iniziativa di cui all'articolo precedente, provvede all'istruttoria necessaria accertando:

- a) i motivi generali dell'iniziativa stessa;
- b) la situazione amministrativo-finanziaria del territorio oggetto della proposta modifica, in rapporto a quella dei comuni interessati.

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

Lo stesso Assessore, espletati gli accertamenti di cui sopra, richiede:

a) ai comuni interessati, che non abbiano già preso l'iniziativa ai sensi dell'articolo 2, le deliberazioni consiliari con motivato parere circa la proposta modifica;

b) alla competente amministrazione provinciale la deliberazione come alla lettera precedente.

L'Assessore deve riferire al Consiglio entro 60 giorni dalla richiesta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.). Nell'attuale struttura della Amministrazione regionale non figura più l'Assessorato agli enti locali. Pertanto, mi pare si ponga il problema di evitare, nel testo del disegno, ogni richiamo ad esso, altrimenti si potrebbe provocare un rinvio da parte del Governo centrale.

Per evitare questa prospettiva, secondo me, sarebbe bene accogliere il suggerimento formulato, in sede di discussione generale, dall'onorevole Serra.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Crespellani, relatore. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI (D.C.), *relatore*. A me pare che la dizione «Assessore regionale agli enti locali» sia la più esatta e non si presti a degli equivoci. Che la materia degli enti locali sia di competenza della Regione è infatti indiscutibile. E' vero che ogni Presidente della Giunta ha, secondo criteri suoi e suggerimenti dati dal Consiglio, volta per volta distribuito diversamente le competenze dei componenti della Giunta; però è anche vero che, anche se non esiste o non è esistito sempre un Assessorato agli enti locali, la materia degli enti locali ha avuto sempre sistemazione presso un Assessorato. Non si può d'altra parte pensare che, ogni volta che avviene in una Giunta una diversa ripartizione delle competenze, si debbano modificare i testi di legge. Nè si può menzionare l'Assessore al quale è oggi attribuita la competenza in materia di enti locali.

Ripeto: mi pare che la dizione usata nell'articolo 4 sia quella che meno si presti a degli equivoci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Il problema sollevato è realmente di non facile soluzione, chè oggi non c'è un Assessore agli enti locali. Nella economia della ripartizione delle competenze si è ritenuto opportuno di poter affidare quella sugli enti locali alla Presidenza della Giunta. Non vi è dubbio, però, che, se domani il controllo degli enti locali, come noi auspichiamo, passerà alla Regione, sarà necessaria un'altra ripartizione. Pertanto, all'articolo 4 si può anche lasciare l'espressione «Assessore agli enti locali».

CRESPELLANI (D.C.), *relatore*. Invece di dire «Assessore agli enti locali», si potrebbe dire l'«Assessore preposto agli enti locali». Con questa formula il problema sarebbe risolto.

PRESIDENTE. La Giunta accetta la formula proposta dal relatore?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Anche se non ne ravvisa la necessità, la Giunta è d'accordo su questa formula.

PRESIDENTE. Metto in votazione la modifica proposta dall'onorevole Crespellani. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 4. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

Qualora i Consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione

ne di circoscrizione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, il Consiglio regionale può deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione che alla consultazione popolare partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eletta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

Il Consiglio regionale può non dar luogo alla consultazione popolare se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Allorchè si tratta di modifica della denominazione è sufficiente la deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, Segretario:

Art. 6

Esaurite le formalità di cui agli articoli precedenti, la data della consultazione — quando vi si debba procedere — viene fissata dal Presidente della Giunta con decreto la pubblicarsi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.

La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali.

MELIS (P.S.d'A.). Anche per questo articolo è da usare l'espressione «l'Assessore preposto agli enti locali».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Melis; se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, Segretario:

Art. 7

I sindaci dei comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni e frazioni interessati, almeno quindici giorni prima dalla data fissata per la votazione:

Il manifesto deve contenere:

- 1) — l'oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;
- 2) — la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;
- 3) — il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, Segretario:

Art. 8

La votazione ha luogo in tutti i comuni e frazioni interessati nel medesimo giorno e nelle stesse ore fissate nel manifesto di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DESSANAY, Segretario:

Art. 9

Le liste elettorali devono rimanere esposte

nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno quindici giorni prima di ogni votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DESSANAY, Segretario:

Art. 10

La consultazione ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nella lista del comune o dei comuni interessati, o — ricorrendo il caso dell'articolo 5 — nelle liste sezionali delle frazioni.

Devono venir costituite sezioni separate nelle frazioni o borgate, o località direttamente interessate e quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti della consultazione popolare.

Ciascuna Commissione elettorale è formata da un Presidente e da due membri che fungono da scrutatori.

Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari che provvede altresì alla designazione di un funzionario di cancelleria quale segretario della Commissione.

La carica di membro delle Commissioni elettorali è obbligatoria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DESSANAY, Segretario:

Art. 11

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

Il Consiglio regionale può, ove lo ritenga necessario, deliberare, a maggioranza assoluta, la rinnovazione della consultazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DESSANAY, Segretario:

Art. 12

Ciascun partito può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

I nominativi di questi rappresentanti devono essere comunicati alla commissione elettorale distintamente per ciascuna sezione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. All'articolo 12 è stato presentato un emendamento a firma Azzena - Castaldi così concepito: «Sostituire "ciascun partito" con la seguente frase: "ciascuna amministrazione comunale o provinciale interessata"».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Azzena per illustrare questo emendamento.

AZZENA (D.C.). Il tipo di consultazione previsto dal disegno di legge mi pare che non comporti alcuna lotta fra partiti. Al massimo, può sorgere contrasto fra due Amministrazioni comunali. Al problema può anche essere interessata un'Amministrazione provinciale o due amministrazioni provinciali qualora, eventualmente, il territorio di un Comune debba passare ad un Comune appartenente ad altra provincia; tant'è che la legge giustamente prevede, fra gli atti istruttori, di sentire le Amministrazioni interessate.

Praticamente, dunque, circa la consultazione possono manifestarsi due correnti, che non sono politiche: una favorevole ed una contraria alla modificazione della situazione esistente. Ora, se al problema si interessano i partiti politici potrebbe verificarsi questo caso strano: che lo stesso partito in un Comune as-

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

suma un atteggiamento perfettamente contrario a quello assunto dallo stesso partito nell'altro Comune interessato. In sostanza, a mio avviso, di partiti non se ne deve parlare; parlare di correnti d'opinione è invece possibile, e forse a questo voleva accennare l'onorevole Serra parlando di gruppi, salvo il fatto che di gruppi se ne potrebbero formare artificialmente a centinaia.

Saranno i Consigli comunali interessati a delegare i propri rappresentanti in seno alla sezione elettorale, e, se lo ritengono opportuno, le Amministrazioni provinciali interessate. A che scopo la presenza dei partiti politici durante le operazioni di votazione e di scrutinio? Del resto, il controllo sulla consultazione può essere esercitato da qualunque elettore.

Il mio emendamento ha lo scopo di evitare che per una consultazione elettorale poco importante si debbano vedere impegnati venti o trenta delegati di partiti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Non mi pare che il collega Azzena sia sulla giusta via. I rappresentanti dei partiti, per l'articolo 12, non assolvono ad alcuna funzione deliberativa, ma soltanto alla funzione di sorvegliare la regolarità della consultazione popolare. Ed è giusto che questa regolarità sia sorvegliata da tutte le diverse correnti politiche.

Ora, le correnti politiche riconosciute in Italia sono organizzate in partiti. Tutti i partiti, dunque, devono essere rappresentati in modo da poter garantire che la consultazione si svolga nel modo migliore.

SANNA (P.S.I.). Così come avviene per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche e amministrative.

ASQUER (P.S.I.). Giusto: nelle elezioni amministrative e politiche, i rappresentanti dei partiti badano semplicemente ad accertare che tutto si svolga nel miglior modo possibile e i diritti di ciascuno siano rispettati.

In Italia, come dicevo, le correnti d'opinio-

ne sono organizzate in partiti. E noi, onorevoli colleghi, dobbiamo accettare questa realtà. Se i partiti politici saranno rappresentati nei seggi elettorali, la consultazione si svolgerà con maggior serietà di quella che si avrebbe se fosse affidata alla sorveglianza di un solo partito. Questo, oltretutto, non significa che si debba trasformare la competizione elettorale prevista dal disegno di legge in una vera e propria competizione politica.

Quale funzione potrebbero invece esplicare le Amministrazioni comunali e provinciali? Io non la vedo. Esse, del resto, hanno poteri deliberativi in materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (P.N.M.). Io non vedo la necessità e la opportunità dell'emendamento proposto dall'onorevole Azzena. Noi siamo favorevoli all'articolo nel testo della Commissione, perchè, in definitiva, il sistema di controllo sulle consultazioni in esso previsto dà una completa garanzia alle popolazioni interessate. Oltretutto, è ingenuo nascondersi che le consultazioni previste dal disegno di legge avranno sicuramente carattere politico, dato il clima in cui viviamo.

A me pare che, stando così le cose, l'articolo 12 possa essere approvato nel testo della Commissione: la presenza alle operazioni di votazione e di scrutinio di alcuni rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali interessate a me pare non serva assolutamente ad offrire alcuna garanzia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Debbo dire che l'argomento attualmente in discussione è tale da suscitare delle perplessità; tant'è che ne ha suscitato anche in sede di elaborazione del disegno di legge da parte della Giunta. In effetti, si vuol consacrare, in una legge particolare, credo per la prima volta in Italia, una pubblica funzione dei partiti politici, giacchè i rappresentanti di lista, che fanno parte del seggio elettorale, nelle normali competizioni elettorali, sono rappresentanti di liste in lizza...

LAY (P.C.I.). Il problema non è questo.

MELIS (P.S.d'A.). Nelle normali competizioni elettorali non si hanno dei rappresentanti di partiti, ma dei rappresentanti di liste. Infatti, le liste sono molteplici e sono di partiti e di raggruppamenti non organizzati in partito.

CAPUT (M.S.I.). E si hanno rappresentanti di lista, non di partito.

MELIS (P.S.d'A.). E' quel che vado dicendo.

Ora, non c'è dubbio che col disegno di legge in esame, cioè con una legge particolare, per la prima volta, secondo l'esperienza che ho io di testi legislativi, si parla di una funzione pubblica dei partiti politici. Io penso, tuttavia, che questa innovazione si inquadri nel riconoscimento generale della funzione dei partiti che è nella Costituzione. Ed è per questo che continuo a ritenere corretta la dizione dell'articolo 12, per quanto non mi nasconda che essa potrebbe fornire motivo di rinvio al Governo centrale.

Tutto considerato, non mi pare opportuno respingere del tutto la proposta fatta dal collega Azzena con il suo emendamento. Mi pare, cioè, che in effetti le Amministrazioni comunali e provinciali possano avere interesse, ed anzi abbiano senz'altro interesse, al controllo della regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio. Io propongo, pertanto, che l'emendamento Azzena sia accolto non come emendamento sostitutivo, ma come emendamento aggiuntivo e integrativo. In tal modo, oltre a quelle garanzie alle quali accennava or ora il collega onorevole Asquer, si dà anche una garanzia alle Amministrazioni interessate alla consultazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Crespellani, relatore. Ne ha facoltà.

CREPELLANI (D.C.), *relatore*. Io parlo, più che come relatore, a titolo personale.

Personalmente debbo dir questo: l'osservazione fatta dal collega Azzena ha il suo peso e merita di essere presa in esame. Però, per ottenere il risultato che si propone il collega Azzena, occorrerebbe studiare una nuova formula.

Quanto ha detto il collega Azzena non fareb-

be una grinza qualora si ponesse il problema del trasferimento di una frazione da un Comune ad un altro, chè allora si dovrebbe presumere che il Comune cui è aggregata la frazione non sarebbe favorevole alla perdita della frazione stessa, mentre l'altro Comune, al contrario, potrebbe ambire ad acquisirla. Nel caso di un contrasto di questo genere, i rappresentanti dei due Comuni avrebbero uguale interesse al corretto svolgimento della competizione. Questo, però, è il caso meno frequente che potrebbe darsi; il caso più frequente si ha quando una frazione ambisce a costituirsi in Comune autonomo. Ma, in questo caso, le garanzie previste dal collega Azzena non avrebbero modo di funzionare, dato che la frazione non avrebbe modo di esercitare un'azione di vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio.

Io potrei accogliere anche la proposta del collega Melis. E' giusto, infatti, riconoscere che le manifestazioni di vita comunale si traducono in manifestazioni politiche. La presenza dei rappresentanti dei partiti, dunque, adempie ad una funzione che nella vita democratica dovrebbe sempre essere garantita. Bisognerebbe, però, quando si ponga il problema della erezione in Comune autonomo di una frazione, assicurare ai frazionisti la possibilità di tutelare i loro interessi.

Se si volesse esaminare meglio il problema, si potrebbe sospendere la seduta per qualche minuto e riunire la Commissione per formulare un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Milia. Ne ha facoltà.

MILIA (P.N.M.). Io sono favorevole alla richiesta dell'onorevole Crespellani circa la sospensione della seduta. D'altra parte, debbo dire che non ritengo possa essere consentito che i partiti politici esercitino un controllo su elezioni che di politico non hanno nulla. Se è chiaro che vi possono essere rappresentanti di liste che si contendono una supremazia politica od amministrativa, non mi sembra egualmente chiaro che vi possano essere rappresentanti di partiti politici nel caso in cui i partiti politici non si contendano alcuna supremazia,

nè in campo politico nè in campo amministrativo. Oggi dunque, si corre il rischio di sostituire quella che è l'autorità degli organi legali dello Stato con l'autorità, se così si può dire, dei partiti politici.

Oltretutto, bisognerebbe sapere quali partiti politici dovrebbero essere rappresentati alle operazioni di scrutinio e di voto. Bisognerebbe indicarli, perchè si sa per esperienza che, quando vi sono elezioni, i partiti politici sorgono come i funghi. Onorevole Lay, mi accorgo che lei non è d'accordo con me; lei pensa che in Sardegna non possano sorgere tanti partiti politici. Io forse la penso come lei, ma, poichè so che le disposizioni di legge sono generali e astratte, ritengo sia opportuno togliere dall'articolo 12 ogni accenno ai rappresentanti dei partiti.

In ogni caso, pur essendo favorevole e associandosi alla richiesta dell'onorevole Crespellani, io chiedo, in via subordinata, che si precisi nella legge, qualora l'emendamento Azzena non dovesse passare, di quali partiti politici si intende parlare... (*Interruzioni*) ... Non si potrebbe precludere la presenza alle operazioni di voto e di scrutinio a nessun partito politico, anche se ve ne fosse uno composto da due o da tre persone.

Ripeto: mi associo alla proposta di sospensione della seduta avanzata dall'onorevole Crespellani. E, se non si riuscirà a concordare una nuova formulazione dell'articolo 12, voterò a favore dell'emendamento Azzena.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Zucca e all'onorevole Castaldi, i quali, penso, vorranno parlare sull'articolo 12, ritengo convenga sospendere la discussione di questo articolo ed andare avanti nell'esame degli altri. La votazione a scrutinio segreto avverrà nella giornata di domani; così la Commissione competente avrà modo di esaminare più attentamente l'articolo 12.

Si dia lettura dell'articolo 13.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 13

All'atto della votazione ciascuna sezione deve essere fornita, in duplice copia, della lista

elettorale di sezione, contenente l'elenco in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine, di tutti gli elettori aventi diritto al voto nella sezione stessa con l'indicazione del cognome, nome e paternità.

A fianco di ciascun elenco deve essere riservata un'apposita colonna in bianco destinata alla firma di uno degli scrutatori a conferma dell'avvenuta votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 14

Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulta iscritto.

Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle commissioni elettorali per la consultazione popolare, come pure i rappresentanti di partito, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo comune.

Quando la consultazione popolare è limitata ad una frazione, come previsto dall'articolo 4, parte prima, i membri delle commissioni elettorali e i rappresentanti di partito sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni soltanto quando gli stessi risultino iscritti nelle liste elettorali delle sezioni costituite nelle frazioni chiamate a votare.

I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei comma precedenti vengono elencati in una lista aggiuntiva da allegarsi alla lista elettorale della rispettiva sezione.

PRESIDENTE. Anche la discussione di questo articolo è sospesa perchè collegata a quella dell'articolo 12.

Si dia lettura dell'articolo 15.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 15

Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due membri della Commissione elettorale per la consultazione popolare, tra cui il presidente o il vicepresidente.

La vicepresidenza è assunta dallo scrutatore più anziano il quale coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 16

I rappresentanti di partito assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni il presidente della commissione elettorale, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente dandone atto nel verbale.

PRESIDENTE. Anche la discussione di questo articolo, essendo collegata a quella dell'articolo 12, rimane sospesa.

Si dia lettura dell'articolo 17.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 17

Le schede di votazione e tutti gli altri moduli occorrenti per la consultazione popolare devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

All'esterno esse devono recare l'intestazione «Regione Autonoma della Sardegna» e nella

parte interna, nello spazio appositamente riservato, riprodurre, stampate o stampigliate, la formula che viene posta in votazione e a margine o in calce a tale formula riportare a caratteri rilevanti, i monosillabi «Sì» e «No» per la espressione del voto.

Qualora la formula contenga più quesiti deve procedersi a votazione per ciascun quesito con schede distinte.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 18

Alla vigilia del giorno fissato per la votazione, il sindaco consegna il pacco contenente il materiale elettorale a ciascun presidente di sezione, rendendolo responsabile della custodia.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 19

La commissione elettorale per la consultazione popolare s'insedia un'ora prima dell'inizio della votazione.

Il presidente toglie dal pacco delle schede destinate alla votazione un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista della sezione; su ogni scheda pone la propria firma e vi fa apporre, nell'apposito spazio, il timbro della sezione; depone quindi le schede firmate e timbrate nell'urna situata alla sua sinistra, riservandole per la votazione; provvede, infine, a sigillare l'urna elettorale vuota situata alla sua destra e destinata a ricevere le schede votate.

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

Ultimate queste operazioni, il presidente dichiara aperta la votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 20

Il presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano in massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 21

L'elettore, entrato nel locale della votazione, comprova la propria entità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio o di altro elettore della sezione noto alla commissione elettorale; quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale, per la espressione del voto.

La Commissione elettorale non ammetterà alla votazione l'elettore che rifiuti di entrare nella cabina.

CASTALDI (D.C.). C'è un errore materiale: bisogna dire: «identità personale» e non «entità personale».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Castaldi: se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 22

L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità fisica ad esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia che sia iscritta nelle liste elettorali della stessa sezione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 23

L'espressione del voto si manifesta tracciando un segno a fianco del monosillabo «Sì» qualora l'elettore approvi la formula o il quesito posto in votazione oppure tracciando lo stesso segno a fianco del monosillabo «No» qualora l'elettore non approvi la formula o il quesito posto in votazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Vorrei avere un chiarimento; nel caso che il votante faccia il segno, anzichè a fianco, sopra la parola «Sì», qual'è il valore del suo voto?

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

CRESPELLANI (D.C.), *relatore*. Questo problema non è stato oggetto di particolare esame da parte della Commissione. L'articolo si

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

può modificare affermando che il voto si esprime tracciando un segno «a fianco o sul monosillabo Sì».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 23 con la modifica proposta dall'onorevole Crespellani. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

DESSANAY, Segretario:

Art. 24

Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente della commissione elettorale, il quale depone la scheda votata nella apposita urna sigillata situata alla sua destra.

Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatazione dell'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore, appone la propria firma sulle due copie delle liste elettorali in possesso del seggio nell'apposito spazio riservato a fianco del nominativo dell'elettore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

DESSANAY, Segretario:

Art. 25

Le operazioni di voto si devono svolgere ininterrottamente.

All'ora stabilita per la chiusura il Presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nei locali del seggio, dopodichè dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

DESSANAY, Segretario:

Art. 26

Dopo aver fatto constatare la integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il presidente procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli altri membri del seggio elettorale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

DESSANAY, Segretario:

Art. 27

Il presidente annuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

Il segretario ed uno dei membri della commissione elettorale, ciascuno per proprio conto e su fogli separati, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

- voti affermativi;
- voti negativi;
- schede nulle;
- schede bianche.

Sui voti contestati decide il presidente sentiti gli altri membri della commissione elettorale.

I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, sono controfirmati dal presidente e dagli altri membri della commissione elettorale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 28

Sono nulle le schede recanti segni di riconoscimento o risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo da rendere comunque identificabile l'elettore.

Nei casi dubbi, sulla validità o meno della scheda, decide il presidente sentiti gli altri membri della commissione elettorale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva (alzi la mano).

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 29

Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi distinti come segue:

- a) schede con voto affermativo;
- b) schede con voto negativo;
- c) schede nulle;
- d) schede bianche.

Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute.

Il numero globale delle schede spogliate, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione, completate dalla lista aggiuntiva di cui all'ultimo comma del precedente articolo 13 controfirmato da uno degli scrutatori.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di norevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Secondo me, l'espressione «schede spogliate» non è buona. Propongo pertanto che, in sede di coordinamento, essa venga sostituita con una espressione più tecnica.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Melis.

Poichè nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 30

Sulle operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del segretario del seggio, un verbale in duplice esemplare contenente i seguenti dati essenziali:

— orario d'inizio e di chiusura delle operazioni, nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);

— composizione del seggio elettorale, compresi i rappresentanti di partito;

— particolari di rilievo sulle operazioni (incidenti e contestazioni e relative decisioni adottate).

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e dagli altri membri della commissione elettorale.

PRESIDENTE. La discussione di questo articolo, poichè è collegata a quella dell'articolo 12, rimane sospesa.

Si dia lettura dell'articolo 31.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 31

Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale di votazione il Presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1° plico:

— copia del verbale delle operazioni di votazione;

— schede votate comprese quelle bianche e nulle;

— copia dei fogli di scrutinio;

— copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del secondo comma del precedente articolo 23;

2° plico:

— copia del verbale delle operazioni di votazione;

— copia dei fogli di scrutinio;

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

— copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del secondo comma del precedente articolo 23.

I plichi devono essere chiusi con sigilli controfirmati dal Presidente e dagli altri membri della commissione elettorale. Il primo plico deve essere recapitato dal Presidente della Commissione o da un suo delegato, entro 24 ore dalla chiusura della votazione alla presidenza della Giunta regionale; il secondo plico deve essere recapitato entro lo stesso termine alla sede dell'ufficio comunale per esservi conservato nell'archivio.

Nei comuni o frazioni ove esistono più sezioni elettorali il primo plico deve essere consegnato al presidente della prima sezione il quale ne dispone il recapito alla presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le sezioni del comune o della frazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). In sede di coordinamento, la dizione «articolo 23» dovrebbe essere sostituita con «articolo 24».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

DESSANAY, Segretario:

Art. 32

Il risultato della consultazione popolare viene proclamato dal Presidente della Commissione elettorale e quello complessivo, quando esistono più sezioni, dal Presidente della prima sezione e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione nell'albo comunale.

PRESIDENTE. Poichè, nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

DESSANAY, Segretario:

Art. 33

Eventuali reclami sullo svolgimento della consultazione sono decisi dal Consiglio regionale.

Il risultato della votazione con una relazione della Giunta regionale viene sottoposto al Consiglio regionale per il relativo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Azzena - Castaldi così concepito: «Sostituire, al primo comma, "Consiglio regionale" con "Giunta delle elezioni"». Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi per illustrare questo emendamento.

CASTALDI (D.C.). Il Consiglio regionale non deve perdere tempo a decidere sui reclami.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Sono contrario all'emendamento Azzena - Castaldi. Il Consiglio giudicherà sui reclami con una Commissione, che potrà essere la Giunta delle elezioni o una Commissione speciale, riservando all'Assemblea la decisione finale.

CASTALDI (D.C.). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). La Giunta delle elezioni ha una competenza specifica che non può essere allargata da un voto del Consiglio. La Giunta delle elezioni è costituita per la verifica delle elezioni dei consiglieri regionali; non si può ad essa attribuire la competenza per la verifica delle consultazioni per la creazione dei Comuni. Il Consiglio regionale potrà però delegare ad una Commissione la verifica dei risultati delle consultazioni.

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Anch'io sono contrario all'emendamento Azzena - Castaldi. Se è vero, infatti, che lo Statuto speciale prevede il regolamento interno del Consiglio regionale è pur vero che questo regolamento, che contiene le norme per la costituzione e il funzionamento della Giunta delle elezioni, non può essere considerato una legge formale ed ha un valore giuridico limitato. Conseguentemente, un riferimento al regolamento interno, nella fattispecie alla Giunta delle elezioni, potrebbe dare lo spunto ad un rinvio del Governo centrale.

Ora, poichè un altro articolo dello Statuto speciale dice che le deliberazioni del Consiglio devono essere precedute dal parere di una Commissione anche per i casi previsti dall'articolo 33 del disegno di legge, il Consiglio potrà nominare una Commissione *ad hoc*.

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, intende mantenere il suo emendamento?

CASTALDI (D.C.). No; ritiro l'emendamento, pur non essendo del tutto convinto della bontà delle affermazioni degli oppositori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare sull'articolo 33, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

DESSANAY, Segretario:

Art. 34

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei Consigli comunali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

DESSANAY, Segretario:

Art. 35

Le spese per l'esecuzione della presente legge fanno carico al capitolo 116 del bilancio regionale 1955 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Rimane stabilito che la prima Commissione dovrà riunirsi per esaminare gli articoli la cui discussione è rimasta sospesa.

Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). Signor Presidente, vorrei che, eventualmente in sede di coordinamento, al secondo comma dell'articolo 31 venga precisato, nel caso che i Comuni interessati siano due, in quale Comune dovrà essere conservato il plico.

PRESIDENTE. Onorevole Azzena, alla sua richiesta verrà risposto nella seduta di domani.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, sono d'accordo che domani si discuta, dopo l'approvazione del disegno di legge numero 60, il parere sulla istituzione della quarta provincia; e vorrei rinnovare la preghiera che immediatamente dopo si discutano i provvedimenti di legge sulla siccità e, successivamente, il disegno di legge per il controllo sugli atti degli enti locali. Non vorrei, in particolare, che, iniziandosi la settimana ventura l'esame del bilancio, la discussione del disegno di legge sul controllo sugli atti degli enti locali possa essere rimandata a gennaio o a febbraio.

II LEGISLATURA

CCXXXVI SEDUTA

5 DICEMBRE 1955

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Secondo me, sarebbe opportuno cercare di esaminare i provvedimenti più urgenti prima della discussione del bilancio. Mi pare urgente l'esame delle leggi rinviate dal Governo centrale. Dopo queste, si dovrebbero discutere le proposte di legge riguardanti l'esercizio della pesca.

PRESIDENTE. Sono spiacente di non poter accogliere le richieste degli onorevoli Zucca e Serra. Prima dell'inizio della discussione del bilancio, fissata per lunedì, il Consiglio ha a disposizione, per i suoi lavori, soltanto due gior-

ni. Per venerdì e sabato, infatti, sono state convocate diverse Commissioni ed è stata fissata una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mi rendo conto dell'urgenza di tanti disegni di legge, soprattutto di quello per il controllo sugli atti degli enti locali, ma sono costretto a rimandarne la discussione alla prossima tornata.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956